



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 30/07/2014 n. 40

OGGETTO:
ALIQUOTE IMU 2014

L'anno Duemilaquattordici il giorno Trenta del mese di Luglio alle ore 21.15, nella sala delle adunanze si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, in seduta pubblica, i seguenti Consiglieri:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presenza
1	TOMBOLINI	GIANLUIGI	SINDACO	Si
2	PAOLUCCI	MARIO	CONSIGLIERE	Si
3	CALDUCCI	GABRIELE	CONSIGLIERE	Si
4	IPPOLITI	ROSSANA	CONSIGLIERE	Si
5	ROSSI	ROBERTA	CONSIGLIERE	Si
6	BRACONI	ROMINA	CONSIGLIERE	Si
7	CARLETTI	GLORIA	CONSIGLIERE	Si
8	SAMPAOLESI	MARCO	CONSIGLIERE	Si
9	CASALI	CORRADO	CONSIGLIERE	Si
10	CARLETTI	MARZIO	CONSIGLIERE	Si
11	SELVA	ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Si
12	MISITI	GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Si
13	TROIANO	PRIMIANO	CONSIGLIERE	Si
	Presenti N. 13	Assenti N. 0		

Partecipa con funzioni consultive referenti di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lett. a, del D. Lgs 267/2000) il Segretario Comunale DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI.

Assume la Presidenza il Signor GIANLUIGI TOMBOLINI nella sua qualita' di SINDACO

Constatata la legalita' della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

MARCO SAMPAOLESI, CORRADO CASALI e ALESSANDRO SELVA



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

E' presente l'Assessore, non Consigliere, Corrado Baldazzi.

Per la discussione si rimanda alla delibera di C.C. n. 36 del 30 luglio 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta deliberata dalla Giunta con atto n. 167 del 08.07.2014;

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *"l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU"*;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 art. 13 D.L. 201/2011 (comma 708)
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 24.06.2013, con la quale sono state stabilite le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31.07.2012;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTI l'art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, i quali fissano il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 31/07/2014;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità' ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quinqies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo



COMUNE di NUMANA Provincia di Ancona

permanente in istituti, purché non locata e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, e che in quest'ultimo caso, tuttavia, è intervenuto l'art. 9 bis del D.L. 47/214 come convertito dalla L. 80/2014 in modo tale che l'assimilazione per gli immobili posseduti da italiani residenti all'estero decorre per legge dal 2015;

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il "*comune,....., nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione*" e che, in relazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, "*il comma 9, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento*";

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Dato atto che per quanto sopra il Fondo Sperimentale di Riequilibrio ora Fondo di Solidarietà Comunale per l'anno 2014 a favore del Comune di Numana risulta negativo;

Considerato inoltre che, con il D.L. 95/2012 (Spending Review) modificato dalla Legge di stabilità 2013 228/2012, sono stati previsti, in aggiunta a quello del 2012, ulteriori tagli al fondo di solidarietà comunale;

Tenuto conto che il presente atto si inserisce nel procedimento volto all'approvazione del bilancio preventivo, dal cui schema mutua i valori di riferimento della programmazione economica, per finanziare la quale, è indispensabile articolare l'aliquota ordinaria usufruendo della possibilità data ai Comuni di deliberarle in aumento e in diminuzione, assicurando il pareggio di bilancio e, quindi, il completo finanziamento dei programmi contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica al fine di assicurare il mantenimento degli stessi livelli quali-quantitativi dei servizi precedentemente erogati.

Vista la Circolare del MEF del 18.05.2012n. 3/DF;



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

Considerato che la potestà regolamentare, riconosciuta dall'art. 14, comma 6, del D.Lgsvo 2011/23, consente di differenziare le aliquote nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, con riferimento alle singole categorie;

Ritenuto, pertanto, di voler determinare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2014, riconfermando quelle del 2013, come di seguito riportato:

A – 0,25% per l'abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze così come previste dalla norma, i cui immobili siano classificati nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 non rientranti nell'esenzione;

B – 0,5% a favore di quei soggetti proprietari di immobili locati, con contratto registrato, ad un soggetto che vi risieda anagraficamente, purchè sia stata presentata autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno in cui si verificano i presupposti, con effetto anche per gli anni successivi qualora permangano i requisiti indicati;

C – 0,46% a favore di quei soggetti che siano proprietari di immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il 1° grado. Per beneficiare di tale agevolazione il soggetto a cui è stato concesso l'immobile in uso gratuito dovrà utilizzare lo stesso quale abitazione principale, avervi, pertanto, la residenza anagrafica e dovrà far parte di un nucleo familiare costituito da almeno tre persone conviventi. I proprietari interessati dovranno produrre, pena la decadenza dell'agevolazione, entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifichino le condizioni richieste per l'applicazione dell'aliquota ridotta, autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante di trovarsi nelle condizioni suddette. Sono fatte salve tutte le dichiarazioni già presentate, con effetto anche per gli anni successivi qualora permangano i requisiti indicati;

D) – 1,06% per le aree edificabili

E) – 0,90% per gli immobili classificati nelle seguenti categorie catastali: C/1 (negozi), C/3 (Laboratori per arti e mestieri), D/1 (opifici), D/2 (Alberghi e pensioni), D/7 (fabbricati costruiti ed adattati per le specifiche esigenze di un'attività industriale) e D/8 (fabbricati costruiti ed adattati per le specifiche esigenze di un'attività commerciale), purchè il soggetto passivo dell'imposta coincida con il soggetto che vi svolge l'attività e sia stata presentata autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno in cui si verificano i presupposti, con effetto anche per gli anni successivi qualora permangano i requisiti indicati;

F) – 0,95% aliquota ordinaria base per tutti gli immobili al di fuori dei casi di cui sopra;

Precisato che le aliquote sopraindicate sono finalizzate a garantire un gettito sufficiente per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi per i servizi da destinare alla popolazione per fronteggiare gli effetti delle decurtazioni ai trasferimenti statali operate con il D.L.95/2012 (Spending Review) incrementate con la Legge di Stabilità 2013 n.228/2012;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: "A



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *"A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";*

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 84 del 22 aprile 2014, esecutiva, con la quale, a decorrere dal 1 gennaio 2014, la dipendente Maria Teresa Di Nicola è stata nominata funzionario responsabile dell'Imposta Unica Comunale;

Visto il T.U.E.L. L. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 42 comma 2 lett. f);

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal dott. Maria Teresa Di Nicola, Responsabile Ufficio Tributi, nella proposta di cui al presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L.;



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile espresso dal P. Az.le Alfio Camillucci, Responsabile ufficio ragioneria, nella proposta di cui al presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L.;

Con i seguenti voti palesemente espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti:

- voti favorevoli n. 11
- voti contrari n. 2 (Misiti e Troiano);

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa:

1) di determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Unica per l'anno 2014, riconfermando quelle del 2013, come di seguito riportato:

A – 0,25% per l'abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze così come previste dalla norma, i cui immobili siano classificati nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 non rientranti nell'esenzione;

B – 0,5% a favore di quei soggetti proprietari di immobili locati, con contratto registrato, ad un soggetto che vi risieda anagraficamente, purchè sia stata presentata autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno in cui si verificano i presupposti, con effetto anche per gli anni successivi qualora permangano i requisiti indicati;

C – 0,46% a favore di quei soggetti che siano proprietari di immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il 1° grado. Per beneficiare di tale agevolazione il soggetto a cui è stato concesso l'immobile in uso gratuito dovrà utilizzare lo stesso quale abitazione principale, avervi, pertanto, la residenza anagrafica e dovrà far parte di un nucleo familiare costituito da almeno tre persone conviventi. I proprietari interessati dovranno produrre, pena la decadenza dell'agevolazione, entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifichino le condizioni richieste per l'applicazione dell'aliquota ridotta, autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante di trovarsi nelle condizioni suddette. Sono fatte salve tutte le dichiarazioni già presentate, per l'ICI, negli anni precedenti e la cui situazione è rimasta immutata;

D – 1,06% per le aree edificabili

E – 0,90% per gli immobili classificati nelle seguenti categorie catastali: C/1 (negozi), C/3 (Laboratori per arti e mestieri), D/1 (opifici), D/2 (Alberghi e pensioni), D/7 (fabbricati costruiti ed adattati per le specifiche esigenze di un'attività industriale) e D/8 (fabbricati costruiti ed adattati per le specifiche esigenze di un'attività commerciale), purchè il soggetto passivo dell'imposta coincida con il soggetto che vi svolge l'attività e sia stata presentata autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno in cui si verificano i presupposti, con effetto anche per gli anni successivi qualora permangano i requisiti indicati;

F – 0,95% aliquota ordinaria base per tutti gli immobili al di fuori dei casi di cui sopra.



COMUNE di NUMANA Provincia di Ancona

2) di dare atto della vigenza del Regolamento Comunale sull'IMU, approvato con delibera consiliare n. 18 del 31.07.2012, aggiornato ope legis;

3) di disporre l'invio della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità previste dallo stesso;

Dopodiché, stante l'urgenza, con separata votazione che ha avuto il seguente esito:

- voti favorevoli n. 11
- voti contrari n. 2 (Misiti e Troiano);

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI

IL PRESIDENTE
GIANLUIGI TOMBOLINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio;

attesta

che la presente deliberazione:

(x) Sara' pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, c.1, della L.18.6.2009 n.69) per quindici giorni consecutivi dal 08/08/2014 al giorno 23/08/2014

Numana li 08/08/2014

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa STEFANIA TASSOTTI